

Preambolo

La crescita ed il consolidamento dell'autorevolezza e della professionalità dei tesserati al Comitato Nazionale Arbitri va sostenuta anche con il rispetto di norme comportamentali ispirate ai principi enunciati dal Codice Etico adottato dalla FIBS.

Ogni tesserato del CNA è quindi chiamato a comportarsi, dentro e fuori dal campo, con lealtà, correttezza, diligenza, dignità e decoro, garantendo il massimo impegno anche nel rispetto dei doveri che la sua delicata funzione gli impone nell'interesse dell'intero movimento coordinato dalla FIBS.

Il presente regolamento di disciplina si propone dunque di offrire lo strumento per favorire l'affermazione e la tutela dei principi qui richiamati.

Al contempo esso rappresenta però anche la garanzia che nessun tesserato potrà essere chiamato a rispondere di comportamenti non espressamente individuati come ipotesi disciplinarmente rilevanti, e che, in ogni caso, la sanzione eventuale potrà essere inflitta solo se espressamente prevista quale conseguenza di uno specifico comportamento, e pur sempre commisurata alla gravità della mancanza.

Capo primo – Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione. Competenza.

Il presente regolamento di disciplina si applica a tutti i tesserati del C.N.A., compresi i tesserati in *ruolo speciale*.

Sono fatte salve le competenze della Procura Federale. Tuttavia, nel caso in cui la condotta posta in essere dal tesserato del C.N.A. costituisce anche violazione al presente Regolamento, i competenti organi del C.N.A. possono avviare un autonomo procedimento disciplinare anche in pendenza dell'inchiesta della Procura Federale.

Art. 2 – Principio di tassatività e garanzia del contraddittorio.

Nessuna sanzione può essere inflitta per violazioni che non sono previste dal presente Regolamento.

Deve essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio del quale la mancanza deve essere contestata in forma riservata all'incolpato, il quale deve poter essere messo nella condizione di proporre argomentazioni difensive, sia per provare la sua estraneità agli addebiti contestati, sia per consentire una più corretta configurazione dell'eventuale disvalore della mancanza ai fini della graduazione della sanzione.

Capo secondo – Delle sanzioni

Art. 3 – Le sanzioni.

Le sanzioni previste, in ordine di gravità, sono:

1. Il richiamo scritto;
2. La sospensione dalla direzione di gare da una settimana a tre mesi;
3. La pena pecuniaria fino ad un massimo di euro 50,00;
4. La radiazione dal C.N.A.

Le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tenere conto delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Capo terzo – Competenza degli organi disciplinari.

Art. 4 – Competenza del Presidente del C.N.A.

Il Presidente del C.N.A. ha la competenza per la trattazione e la decisione di mancanze punibili con il richiamo scritto e con la sanzione della sospensione dalla direzione di gare fino ad un mese.

Quando ritiene che debba essere inflitta la sanzione della sospensione superiore ad un mese, il Presidente del C.N.A., al termine degli accertamenti preliminari, dispone la convocazione della Commissione di Disciplina.

Art. 5 – Competenza e composizione della Commissione di disciplina.

La Commissione di disciplina è composta da tre membri del direttivo del C.N.A. Ne è membro di diritto, e svolge la funzione di presidente, il Presidente del C.N.A., affiancato di regola dal responsabile tecnico del C.N.A. e dal responsabile con la competenza al medesimo settore - baseball o softball - dell'arbitro incolpato.

Le determinazioni disciplinari sono adottate a maggioranza dei componenti della Commissione di disciplina. Anche in considerazione dell'esigenza di ridurre i tempi di trattazione, la delibera può essere adottata a seguito di videoconferenza o con parere formulato separatamente da ciascun componente, purché di ciò sia fatta espressa menzione agli atti del procedimento.

Capo quarto – Del procedimento disciplinare.

Art. 6 – Segnalazione di infrazione disciplinare.

Chiunque, sia esso o meno tesserato al C.N.A., può segnalare condotte passibili di sanzione ai sensi del presente regolamento.

Art. 7 – Infrazione rilevata dal Commissario o da un arbitro designato.

Il Commissario del C.N.A. designato per una gara che rileva comportamenti passibili di sanzione poste in essere, dentro o fuori dal terreno di gioco, dagli arbitri designati come pure da altri tesserati al C.N.A. comunque presenti, è tenuto a segnalarli nel suo rapporto al Presidente del C.N.A. Deve parimenti segnalare ogni altro fatto o circostanza di cui abbia appreso su segnalazione di terzi.

Il Commissario designato dovrà in ogni caso far constatare subito all'interessato la mancanza che intende segnalare al Presidente del C.N.A., astenendosi di massima dal richiamarlo in presenza di altre persone, a meno che le circostanze non impongano un immediato intervento.

E' preciso dovere degli altri arbitri eventualmente designati segnalare al Presidente del C.N.A. infrazioni disciplinari dei loro colleghi. Anche in questa ipotesi dovrà essere fatta constatare subito all'interessato la mancanza. L'omessa segnalazione è punibile con la medesima sanzione prevista per l'infrazione non segnalata.

Il rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente, tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto, e non deve contenere alcuna proposta relativa all'entità della sanzione.

Art. 8 – Avvio del procedimento disciplinare

Ogni segnalazione relativa a mancanze disciplinari deve essere indirizzata, o deve comunque pervenire tramite gli uffici federali, al Presidente del C.N.A., il quale, immediatamente, deve svolgere gli opportuni accertamenti preliminari volti a verificare la fondatezza della segnalazione.

Il Presidente del C.N.A. può apprendere anche di propria iniziativa fatti e circostanze passibili di essere sanzionati ai sensi del presente regolamento.

Per la trattazione di ciascun procedimento disciplinare il Presidente del C.N.A. e la Commissione di disciplina si avvalgono di un Segretario da individuare, volta per volta, tra gli impiegati del C.N.A., che curerà la gestione della pratica.

Art. 9 – Archiviazione del procedimento disciplinare.

Se la segnalazione risulta infondata, o se comunque i profili di rilievo eventualmente emergenti non sono tali da essere considerati suscettibili di seguito disciplinare, il Presidente del C.N.A. ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, mettendone in ogni caso a conoscenza l'arbitro e/o il tesserato interessato.

Il provvedimento di archiviazione deve essere protocollato e conservato agli atti del C.N.A.

Art. 10 – Contestazione degli addebiti

Se dagli approfondimenti emergono invece comportamenti disciplinarmente rilevanti, il Presidente del C.N.A. dovrà inviare all'arbitro, o più in generale al tesserato del C.N.A. oggetto della segnalazione, una formale contestazione degli addebiti nella quale devono essere indicati chiaramente i fatti e la specifica violazione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere, nonché la sanzione prevista per quel tipo di comportamento.

Alla nota di contestazione devono essere allegati anche i documenti presenti agli atti della fase istruttoria.

Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di cinque giorni, decorrenti dal primo giorno successivo alla contestazione degli addebiti, potrà presentare proprie controdeduzioni allegando eventuale documentazione cartacea, fotografie, filmati o quant'altro possa essere ritenuto utile a sostenere le proprie argomentazioni, nonché chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.

Se l'ultimo giorno utile per la presentazione della memoria difensiva cade in una giornata festiva, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il recapito della contestazione degli addebiti e della documentazione in questione può essere effettuato anche con l'invio per posta elettronica.

A tal fine si farà riferimento all'indirizzo fornito dall'interessato all'atto della domanda di tesseramento, ovvero della domanda di rinnovo del tesseramento.

Avviso di tale invio deve essere dato al tesserato anche con comunicazione telefonica a cura del segretario, che ne lascerà traccia nel fascicolo disciplinare.

La comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare deve contenere anche l'indicazione del recapito di posta elettronica al quale l'incolpato deve far pervenire le sue eventuali memorie difensive.

In linea di principio non è ammesso l'inoltro della memoria difensiva con la posta ordinaria. Ove particolari ragioni rendessero necessario o opportuno l'invio con la posta tradizionale, l'incolpato dovrà farne espressa richiesta motivata al Presidente del C.N.A. Se l'autorizzazione è concessa, l'invio dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al C.N.A.

E' facoltà dell'incolpato rinunciare alla propria difesa. Tale facoltà, che può essere espressamente comunicata, si intende implicitamente esercitata nel momento in cui scade il termine a difesa senza che sia pervenuta alla Commissione di disciplina alcuna memoria.

Art. 11 – Procedimento disciplinare connesso con procedimento di competenza della Procura Federale.

Se nel corso dell'istruttoria preliminare, ovvero in ogni fase del procedimento, emergono comportamenti o responsabilità per cui è competente la Procura Federale, il presidente del C.N.A. dispone l'immediato inoltro degli atti al Procuratore Federale. Il procedimento disciplinare avviato ai sensi del presente regolamento può, con provvedimento motivato del Presidente del C.N.A., essere sospeso in pendenza del procedimento avviato dalla Procura Federale. In tal caso il procedimento disciplinare rimarrà sospeso sino alla conclusione del procedimento avviato dalla Procura Federale.

Quando da un procedimento avviato dalla Procura federale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendono il tesserato al C.N.A. passibile di sanzioni disciplinari, entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla notifica al C.N.A., della delibera della Procura federale, il Presidente del C.N.A. può dare avvio ad un autonomo procedimento disciplinare. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere comunque motivato.

Il rispetto del termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli atti della Procura federale è da considerarsi perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta la perenzione della potestà disciplinare.

Capo quinto – Dell'incompatibilità

Art. 12 – Incompatibilità e istanza di ricusazione.

L'incolpato può ricusare l'organo disciplinare, ovvero uno dei membri della Commissione di disciplina, nel caso in cui ritenga sussistano ragioni di incompatibilità.

L'istanza di ricusazione deve essere proposta unitamente con la memoria difensiva. Sull'istanza si deve esprimere il componente dell'organo disciplinare interessato, motivando il rigetto dell'eccezione difensiva.

Se invece il componente ricusato ritiene sussistano le denunciate ragioni di incompatibilità, o se comunque, a fronte della proposta ricusazione, ritiene opportuno astenersi, dovrà essere sostituito.

L'astensione può anche essere autonomamente chiesta con istanza motivata dal componente dell'organo disciplinare.

Qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente del C.N.A., a sostituirlo sarà chiamato un altro componente del Direttivo del C.N.A.

Se invece si tratta di un componente della Commissione di Disciplina, il Presidente del C.N.A. nominerà in sua sostituzione un altro componente del direttivo del C.N.A.

Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi un numero tale di componenti del Direttivo del C.N.A. da non consentire la formazione del collegio, l'integrazione dei membri mancanti verrà decisa con provvedimento del Presidente della FIBS, il quale, limitatamente alla trattazione del caso specifico, potrà nominare uno o più dei Giudici Unici di categoria, ovvero il Segretario della FIBS.

Art. 13 – Cause di incompatibilità.

Si considera incompatibile:

- Chi ha rilevato e/o segnalato la mancanza;
- Chi in passato ha avuto contrasti di natura personale con l'incolpato;
- Chi ha rapporti di parentela con l'incolpato.

Non è considerato incompatibile chi abbia già avuto modo di trattare precedenti procedimenti disciplinari nei confronti dell'incolpato.

Capo sesto – Dell’irrogazione della sanzione

Art. 14 – Archiviazione.

Se al termine dell’istruttoria l’incolpato risulta estraneo ai fatti contestati, o se dalla memoria difensiva emergono elementi tali da rendere il comportamento contestato irrilevante dal punto di vista disciplinare, l’organo competente ad infliggere la sanzione disporrà l’archiviazione con provvedimento motivato che dovrà essere conservato agli atti del C.N.A. Copia del provvedimento di archiviazione dovrà essere inviata all’interessato.

Art. 15 – Irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui non si provveda all’archiviazione, la sanzione disciplinare deve essere inflitta dall’organo competente entro il termine di dieci giorni dal momento in cui la memoria difensiva dell’incolpato è pervenuta alla segreteria della Commissione.

Se l’incolpato non ha fatto pervenire alcun atto difensivo, il termine decorre dallo scadere dei giorni utili per la proposizione della memoria difensiva.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere motivato con riferimento a ciascuna delle argomentazioni a discolta proposte in sede di memoria difensiva.

Il provvedimento sanzionatorio adottato va comunicato tempestivamente all’incolpato con la medesima procedura da adottare per la comunicazione della contestazione degli addebiti.

Copia del provvedimento sanzionatorio deve essere protocollata e custodita agli atti del C.N.A.

Art. 16 – Impugnazione del provvedimento disciplinare.

Avverso i provvedimenti sanzionatori degli organi disciplinari del C.N.A. l’interessato può proporre ricorso al Presidente della FIBS per ottenere l’annullamento o la riforma della sanzione inflitta.

L'impugnazione va presentata entro il termine di giorni quindici che decorrono dal momento in cui la sanzione è stata comunicata all'interessato.

L'atto di appello deve essere depositato presso la Segreteria della FIBS, e può essere inviato anche a mezzo della casella di posta elettronica segretario@fibs.it.

Congiuntamente al deposito, ovvero all'invio, dell'atto di appello il ricorrente deve allegare la attestazione di pagamento della tassa pari ad euro 50,00 (cinquanta), da versare sul conto corrente della FIBS.

Il mancato pagamento della tassa comporta il rigetto del ricorso.

In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso, la tassa verrà restituita al ricorrente. In caso contrario verrà incamerata dalla FIBS.

Capo settimo – Delle violazioni

Art. 17 – Ritardata presentazione al campo.

Gli arbitri devono arrivare al campo presso cui si svolgono gli incontri per i quali sono stati designati almeno un'ora prima dell'orario di inizio della prima gara. Nel caso in cui il ritardo sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'arbitro, questi dovrà darne tempestivo avviso agli altri colleghi, nel caso in cui viaggi separatamente da loro, ed in ogni caso al designatore.

L'arbitro che non rispetta l'orario di presentazione al campo o non comunica in tempo utile il ritardo con cui presume di arrivare al campo, è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto fino alla sospensione per una settimana dalla direzione di gare in tutte le serie e categorie.

Nel caso di recidiva può essere inflitta la sospensione dalla direzione di gare fino ad un mese.

Art. 18 – Ritardato invio dei referti di gara e dei rimborsi spese.

Il ritardo nell'invio dei referti di gara o della documentazione relativa al rimborso delle spese sostenute è punito con il richiamo scritto.

In caso di recidiva può essere inflitta la sospensione dalla direzione di gare di ogni serie e categoria fino ad una settimana. In caso di ulteriore reiterazione della violazione la sospensione può essere estesa fino ad un mese.

Art. 19 – Disordine nell'uniforme.

L'uniforme deve essere in perfetto ordine e va indossata con la massima cura possibile.

Non è consentito fare uso di indumenti diversi da quelli ufficiali autorizzati dal C.N.A. In casi eccezionali, ove non sia stato possibile provvedere alla fornitura dei capi richiesti in sostituzione di quelli usurati, per chi ne faccia richiesta motivata può essere ammesso l'uso di capi diversi. In tale eventualità il marchio diverso da quello dello sponsor tecnico ufficiale non dovrà essere visibile.

In nessun caso sull'uniforme potranno essere fatti ricami, appuntate spille, cuciti o stampati stemmi nonché simboli o segni distintivi non autorizzati dal C.N.A.

L'arbitro che viola le disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con la sanzione del richiamo scritto. In caso di reiterazione della violazione il responsabile è punito con la sospensione fino ad una settimana dalla direzione di gare in tutte le serie e categorie.

L'arbitro che invece viola la disposizione di cui al terzo comma è punito con la sospensione fino ad una settimana dalla direzione di gare in tutte le serie e categorie, elevata alla sospensione fino ad un mese in caso di recidiva.

Art. 20 – Rinuncia o rifiuto di una designazione.

L'arbitro che, senza giustificato motivo, dopo aver dato la disponibilità al designatore, rinuncia ovvero rifiuta la designazione, è punibile con la sospensione fino ad un mese dalla direzione di gare di tutte le serie e categorie. In caso di recidiva la sanzione è aumentata con la sospensione fino a tre mesi.

Le stesse sanzioni si applicano all'arbitro che, senza giustificato motivo, non si presenta a dirigere la gara per la quale era stato designato senza aver comunicato la rinuncia o il rifiuto.

Art. 21 – Errore nell'applicazione del Regolamento Tecnico di gioco o della Circolare attività agonistica.

L'arbitro che commette un errore nell'applicazione del regolamento tecnico di gioco è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto alla sospensione fino a un mese dalla direzione di gare di ogni serie e categoria. La commisurazione della sanzione dipende dalla gravità dell'errore, che va valutata anche in relazione all'esperienza ed al livello di campionato per il quale l'arbitro è abilitato. La sanzione può essere inflitta indipendentemente dalla presentazione di un protesto tecnico. La rilevazione dell'errore non deve necessariamente essere evidenziata dal rapporto del commissario, ma in tal caso occorre accertare in modo rigoroso la sussistenza della responsabilità attribuita.

Nel caso in cui la negligenza riguardi le norme contenute nella Circolare attività agonistica, i responsabili sono puniti con la sanzione che va dal richiamo scritto alla sospensione per una settimana dalla direzione di gare di ogni serie e categoria. La graduazione della sanzione dipende dalla gravità della negligenza e dalle conseguenze dell'errore. La sanzione può essere inflitta indipendentemente dalla presentazione di riserve scritte o da formali doglianze delle società interessate.

In caso di recidiva la sanzione inflitta è aumentata, rispettivamente, con la sospensione fino a due mesi nell'ipotesi prevista dal primo comma, e con la sospensione fino a due settimane nell'ipotesi prevista dal secondo comma.

Art. 22 – Inosservanza delle indicazioni della Commissione tecnica del C.N.A. nella direzione della gara.

Quando dal rapporto del Commissario chiamato a valutare l'operato degli arbitri emergono gravi omissioni o gravi negligenze nell'applicazione delle direttive impartite dalla Commissione tecnica del C.N.A., il responsabile è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto alla sospensione per una settimana dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

Art. 23 – Dichiarazioni o commenti rilasciati a organi di stampa o pubblicati su *social network*.

Agli arbitri è vietato esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell'ambito del CONI e della FIBS. E' altresì vietato ogni commento sulla direzione di gara propria o altrui, nonché più in generale sulle capacità tecniche o sulle caratteristiche personali di altri arbitri. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. L'arbitro che agisce in violazione di tali prescrizioni è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto alla sospensione fino a tre mesi dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

Ogni altra dichiarazione pubblica ad organi di stampa che, direttamente o indirettamente, faccia riferimento all'attività arbitrale del dichiarante o di altri tesserati alla FIBS, deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del C.N.A.

L'arbitro che omette di chiedere l'autorizzazione è punito con la sanzione del richiamo scritto. In caso di recidiva la sanzione può essere aumentata fino alla sospensione per una settimana dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

L'autorizzazione del presidente del C.N.A. non è necessaria nel caso in cui i commenti o le dichiarazioni, corredati o meno da foto, filmati o più in generale da documenti, relative all'attività arbitrale dell'interessato ovvero di altri tesserati FIBS, sono pubblicate su social network, ed il loro contenuto non integra i presupposti di lesività di cui ai commi precedenti.

Art. 24 – Reazioni o comportamenti scorretti.

Durante la partita, le fasi che la precedono e quelle che la seguono, ed in ogni caso nell'ambito dell'impianto in cui si tiene una gara, ogni arbitro, anche se non designato, è tenuto al massimo rispetto nei confronti dei colleghi, delle persone ammesse in campo e del pubblico. In tale ambito devono essere evitate reazioni a provocazioni, anche verbali, nonché esternazioni o comportamenti tali da provocare turbative al pacifico svolgimento della manifestazione sportiva, ad eccezione del caso in cui sia necessario respingere una aggressione o soccorrere chi la stia eventualmente subendo, dovendo in tal caso valere i principi generali in tema di difesa legittima.

L'arbitro responsabile di atti o comportamenti vietati ai sensi del precedente comma è punito con la sanzione della sospensione fino a tre mesi dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

Art. 25 – Danneggiamenti agli spogliatoi.

L'arbitro responsabile di danneggiamenti agli spogliatoi, ovvero alle strutture del campo di gioco messe a sua disposizione e sotto il suo controllo è punito con la sospensione fino a tre mesi dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

Art. 26 – Direzione di gare o partecipazione ad altre attività senza autorizzazione.

La direzione di qualsiasi gara amichevole, ovvero la partecipazione in qualità di arbitro a tornei nazionali, deve sempre essere autorizzata dal Presidente della D.R.A. territorialmente competente.

Nel caso in cui le gare e/o i tornei abbiano luogo in uno stato estero, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Presidente del C.N.A.

L'arbitro che diriga o accetti di dirigere gare o tornei, nazionali o internazionali, senza aver avuto il preventivo nulla osta di cui al comma precedente è punito con la sanzione della sospensione fino a tre mesi dalla direzione di gare di ogni serie e categoria.

Alla stessa sanzione è soggetto l'arbitro che senza la preventiva autorizzazione partecipa in qualità di relatore, istruttore o formatore a dibattiti, convegni, seminari, corsi di formazione o altre iniziative analoghe.